



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA**

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° Grado iscritta al N. **747/2024** degli Affari Contenzioni Civili promossa da:

via
presso l'avv. Vincenzo Fanelli, con studio in Torino, corso Re Umberto 88, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 27/2/2024 su foglio separato;

residente in Torino,
elettivamente domiciliato

APPELLANTE

contro

COMUNE DI SETTIMO TORINESE in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Signora Elena Piastra, con sede legale in Settimo Torinese, Piazza della Libertà n. 4, C.F. e P. I.V.A. 01054240013, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bertini del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato in Torino, Via Cialdini, 15 in forza di procura speciale in atti;

APPELLATO

OGGETTO: Appello contro sentenza Giudice Pace Ivrea n. 49/2024 emessa in data 16.01.2024.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 49/2024 pubblicata in data 17.01.2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato l'opposizione avverso al verbale di contestazione n. _____ del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Settimo Torinese, notificatogli il 14/10/2023, a mezzo del quale gli veniva contestata, quale proprietario del veicolo Opel targato _____ la violazione dell'art. 142, comma 9 del Codice della Strada, asseritamente commessa nel Comune di Settimo Torinese, S.S. 11 Km 11+750, direzione Torino ed accertata a mezzo rilevatore automatico di infrazione in postazione fissa ENVES EVO MVD 1605 matricola 0X00029585.

Con ricorso depositato in data 12.03.2024, _____ ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale, per i seguenti motivi:

- 1) *Erroneità della pronuncia in punto inammissibilità del ricorso. Violazione degli artt. art. 125 c.p.c., 7 legge n. 150/2011, 317, 82 e 182 c.p.c.;*
- 2) *Erroneità della sentenza in punto omologazione dello strumento di rilevazione; Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., 385 reg. att. C.d.S. e 24 Cost. sul diritto di difesa;*
- 3) *Difetto di idonea verifica di funzionalità e taratura dello strumento di rilevazione; Violazione dell'art. 45 c. 6 C.d.S., alla luce della sentenza n. 113/2015 Corte Cost.;*
- 4) *Inadeguatezza della preventiva segnalazione e insufficiente visibilità della postazione di controllo della velocità. Violazione dell'art. 4 comma 1 d.l. n. 121/2002, conv. in legge n. 168/02 e dell'art. 142 comma 6 bis C.d.S.;*
- 5) *Inadeguatezza della prova fotografica dell'infrazione. Violazione dell'art. 4 comma 3 d.l. n. 121/2002, conv. in legge n. 168/02 e dell'art. 142 comma 6 bis C.d.S.;*
- 6) *Inidoneità della strada alla installazione dell'apparecchiatura. Violazione dell'art. 3 e dell'art. 201 comma 1 bis C.d.S. e dell'art. 4 comma 1 d.l. n. 121/2002, conv. in legge n. 168/02;*
- 7) *Inadeguatezza del limite di velocità. Violazione dell'art. 142 commi 1 e 2 C.d.S.*

Il Comune di Settimo Torinese si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 23.07.2024 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 30.10.2024 a seguito di discussione orale.

§ Il primo motivo di appello è fondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto sottoscritto da una persona (Mario Gatto) diversa dal trasgressore, in forza di un atto di delega (conferita per "redigere, depositare e sottoscrivere il ricorso") allegato al ricorso.

Secondo il primo giudice, tale violazione integrerebbe un vero e proprio difetto di sottoscrizione del ricorso dal momento che la delega sarebbe irrilevante ai fini processuali ed essa costituirebbe un vizio insanabile e di gravità tale da comportare la sua inesistenza.

Va osservato, tuttavia, che il ricorso introduttivo risulta sottoscritto da un soggetto munito di delega scritta da parte del ricorrente per cui non appare ravvisabile in astratto la violazione rilevata dal primo giudice. In particolare, la giurisprudenza richiamata dal primo giudice (Cass. 4605/2012) esamina in realtà la (differente) problematica relativa alla sussistenza dell'interesse processuale alla proposizione del ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione, affermando che tale interesse sussiste non solo in capo al soggetto a cui è notificato il verbale (proprietario) ma anche al conducente (in considerazione della possibilità che gli vengano decurtati i punti della patente a seguito di autodenuncia di essere stato alla guida del veicolo).

Ciò posto, va in ogni caso osservato che - anche laddove sia ravvisata la violazione processuale - il primo giudice avrebbe dovuto assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione della rappresentanza, cosa non avvenuta.

Infatti, l'art. 182 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, ha equiparato l'ipotesi della procura nulla ma esistente a quella della procura del tutto mancante prevedendo che "quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione".

Nel caso di specie, pertanto, il Giudice di primo grado, constatata l'assenza di procura in capo a Matteo Gatto (in qualità di legale rappresentante della Globalconsumatori ODV) avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il suo rilascio, a differenza di quanto accadeva nella formulazione del previgente art. 182 c.p.c., che escludeva la possibilità di sanatoria in caso di mancanza assoluta della procura (Cass. n. 37434/22).

§ 2 Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, in accoglimento del primo motivo di appello, è necessario a questo punto esaminare gli altri motivi di appello proposti.

Con il secondo motivo deduce la "erroneità della sentenza in punto omologazione dello strumento di rilevazione; Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., 385 reg. att. C.d.S. e 24 Cost. sul diritto di difesa".

Secondo la prospettazione dell'appellante, l'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'accertamento ai sensi dell'art. 201 comma 1° bis lettera f del Codice della Strada (ossia in assenza di agente accertatore) sarebbe inidonea per non aver ottenuto la necessaria "omologazione" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il motivo di appello è fondato.

Il quadro normativo di riferimento è dato dal combinato disposto dell'art. 142 comma 6° C.D.S., il quale prevede che le apparecchiature di rilevamento debbano essere "debitamente omologate" e dell'art. 201 C.d.S., il quale prescrive che "non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico".

In passato, la giurisprudenza aveva ritenuto, valorizzando il tenore letterale dell'art. 201 cit. (e in particolare dall'uso della locuzione "ovvero") aveva ritenuto, nel contesto dell'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992), che le procedure di approvazione e di

omologazione fossero equipollenti, sull'assunto che entrambe condurrebbero il competente ministero ad esprimere un parere tecnico di idoneità (o ammissibilità, come il comma 6 dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure) all'uso, secondo quanto previsto dal codice, della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.

La giurisprudenza (con la sentenza Cass. n. 10505/2024; in senso conforme Cass. 20492/2024 e Cass. 20913/2024) ha recentemente mutato tale indirizzo giungendo a ritenere che i procedimenti amministrativi di approvazione e omologazione non sono in realtà sovrapponibili ma distinti tra loro, sicché le apparecchiature solamente approvate non siano equiparabili a quelle omologate quali fonti di prova attendibili per la dimostrazione del rispetto, ovvero della trasgressione, dei limiti di velocità: l'approvazione altro non è un "passaggio" per giungere all'omologazione, poiché *"consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento"*, mentre *"l'omologazione [...] consiste in una procedura che [...] ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso"*, concetto, questo, che ha preso piede in pronunce successive (cfr. Cass., n. 20492 del 10.07.2024 e n. 20913 del 26.07.2024).

La giurisprudenza di legittimità ha quindi operato un preciso distinguo tra il concetto di omologazione e quello di approvazione, i quali non possono ritenersi equipollenti, poiché manca una fonte di rango primario che lo preveda, non potendo le fonti di rango secondario o le circolari amministrative derogare a quelle primarie.

Del resto, che l'omologazione e l'approvazione siano due concetti da tenere distinti quanto a finalità si evince anche dall'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992, recante il Regolamento attuativo del Codice della Strada, il quale distingue le due fasi, al fine di sottolinearne la diversità.

Nella specie, pertanto, non essendo stato provato in primo grado dall'amministrazione appellata il perfezionamento dell'indispensabile procedimento di omologazione, l'appello merita di essere accolto nel merito.

limitatamente al secondo motivo, restando assorbiti i restanti motivi, con decisione di annullamento di tutti i verbali opposti.

Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare interamente le spese di lite tra le parti, in dipendenza del recente mutamento giurisprudenziale sulla questione dirimente dell'illegittimità dell'accertamento della velocità compiuto con dispositivo approvato ma non omologato.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 429 e 437 c.p.c., così provvede:

- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di Ivrea, annulla il verbale di contestazione n. V/3459G/2023 del 11.09.2023;
- compensa interamente le spese del secondo grado di giudizio.

Così deciso in Ivrea il 30.10.2024.

Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)